

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma

Ricorso

del signor **Ruisi Bernardo Mauro**, nato ad Alcamo (Tp) il 07.06.1975 ed ivi residente in Via Segesta n° 102 codice fiscale RSUBNR75H07A176C, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Bagheria (Pa) Via Maurigi n° 1 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Angelo Alfano (codice fiscale LFNMZN73D13A546O, telefax 091 7732993, indirizzo di posta elettronica certificata maurizioalfano@pec.it), che lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Tommaso Sciortino (codice fiscale SCRTMS69R21G273G, telefax 091 969140, indirizzo di posta elettronica certificata tommasosciortino@pecavvpa.it), per mandato in calce all'originale del presente ricorso,

contro

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**;

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica**;

la **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM**;

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**;

il **Ministero dell'Interno**;

il **Ministero della Cultura**;

l'**Avvocatura dello Stato**;

il **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**;

la **Commissione d'esame del concorso**;

tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n° 12;

e nei confronti

di **Vendetti Marco**, nato a Roma il 27.05.1978 ed ivi residente in Via Onorato Ardoino n° 63 interno 17 pal. A codice fiscale VNDMRC78E27H501V, e di **Bruno Salvatore**, nato a Palermo il 27.09.1976 ed ivi residente in Via Roma n° 519 codice fiscale BRNSVT76P27G273Y, entrambi idonei/vincitori ed utilmente inseriti in graduatoria;

per l'annullamento, previa sospensione

a) della graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa relativi al profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo

informatico/assistente informatico (codice INF - n° 464 unità di personale) del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato”, pubblicata sul sito del Formez-PA in data 12.12.2022 ed in Gazzetta Ufficiale il 10.01.2023, nella parte in cui al ricorrente, risultato idoneo, è stato attribuito, relativamente alla domanda n° 34 del proprio elaborato concorsuale, il punteggio di 0,375 anziché di 0,750, con conseguente attribuzione del punteggio finale 22,250 anziché 22,625 e della posizione in graduatoria al n° 631 anziché quella corrispondente al predetto punteggio 22,625;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, compresi la scheda di valutazione dell’elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22,250 anziché di 22,625 per la prova scritta del predetto concorso pubblico, ed il quesito n° 34 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova unica scritta del predetto concorso;

nonché

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti da aggiungere ai 22,250 punti già conseguiti all'esito della prova scritta ed alla conseguente corretta rideterminazione del punteggio in 22,625 e della graduatoria finale del detto concorso pubblico;

e per la condanna

degli Enti resistenti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno ingiusto cagionato al ricorrente dagli effetti degli atti e provvedimenti impugnati.

* * *

Fatto

L'odierno ricorrente ha partecipato, quale candidato per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (codice INF - n° 464 unità di personale), al concorso pubblico Ripam, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da destinare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del

Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicato nella 4^a Serie Speciale della G.U.R.I. n° 104 del 31.12.2021.

In data 07.07.2022, il signor Ruisi ha svolto presso la sede di Palermo, al turno delle ore 14:30, la prova scritta relativa al predetto concorso pubblico.

La domanda n° 34 dell'elaborato concorsuale del ricorrente risulta così testualmente proposta: *“Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato: a) Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria; b) Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo; c) Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri”*.

A tale domanda il ricorrente ha risposto spuntando l'opzione b) e per tale risposta gli è stato attribuito un punteggio di 0,375.

Nella graduatoria finale il Ruisi, risultato idoneo, ha quindi avuto attribuito il punteggio finale di 22,250 ed è stato collocato nella posizione n° 631.

* * *

Di ciò si duole il signor Ruisi Bernardo Mauro per i seguenti

Motivi

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e dell'art. 1 del DPR n° 487/1994 e s.m.i.. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio del buon andamento della P.A., del difetto di motivazione e di istruttoria, della manifesta irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della parcondicio concorsorum e del principio di uguaglianza.

Gli atti e i provvedimenti impugnati sono illegittimi per la sussistenza di tutti i vizi sopra elencati.

Come detto dianzi, la domanda n° 34 dell'elaborato concorsuale dell'odierno ricorrente è così formulata: *“Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato: a) Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria; b) Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo; c) Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri”*.

Il Ruisi ha ritenuto di rispondere spuntando la opzione b) (*“Valorizzi*

pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo”), ed a tale risposta è stato attribuito un punteggio di 0,375 piuttosto che quello massimo di 0,750 corrispondente alla risposta a) (“*Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria*”).

Per l’effetto, il punteggio finale attribuito al ricorrente nella graduatoria finale è risultato pari a 22,250 (con posizione n° 631) anziché 22,625.

Tale errata valutazione della detta risposta al quesito n° 34 palesa la violazione delle norme e dei principi di cui al presente motivo negli atti e provvedimenti impugnati.

Invero, trattasi di una domanda che non è stata formulata in maniera chiara ma ambigua e che, pertanto, non ha consentito l’univocità della risposta al candidato.

Il contenuto della presunta risposta “corretta” (opzione a) è stato, infatti, rimesso, in modo illegittimo, esclusivamente alla discrezionalità della commissione, peraltro in modo scarsamente comprensibile per i candidati.

Come ha insegnato la giurisprudenza amministrativa, “*nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie, nell’arco di un’ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell’acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell’osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente, una volta posta la domanda, l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Quanto precede vale, in particolare, nei casi in cui l’iter logico del candidato per la soluzione del quesito si raccorda - come nel caso di specie - a regole certe e predeterminate da cui riceve disciplina la fattispecie in esame*” (ex multis, Cons. Stato 09.11.2010 n° 7984).

Secondo la giurisprudenza amministrativa, in buona sostanza, le domande in un concorso pubblico devono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato 13 settembre 2012 n° 4862).

Peraltro, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. TAR Lazio, Roma, 05.11.2019 n° 12643; Cons. Stato 17.06.2015 n° 3060).

Giova osservare, sul punto, che **Codesto On.le Tar, nel giudizio n° 11154/2022 rg, con riguardo alla medesima domanda oggetto del presente ricorso** (*“Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato. 1° Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria (opzione indicata come esatta dall'Amministrazione); 2° Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo (opzione indicata dal ricorrente); 3° Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri”*), ha adottato l'**ordinanza n° 6659/2022 del 26.10.2022**, con cui **ha affermato che “la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione resistente, nel riferirsi all'opportunità di organizzare “una serata in pizzeria”, sembra introdurre all'interno del quesito profili di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l'individuazione della risposta corretta”**, accogliendo la domanda cautelare e onerando l'Amministrazione di procedere al riesame della posizione della parte ricorrente *“in considerazione il suddetto profilo di illegittimità”*.

Per quanto sopra esposto, è chiaro che l'operato amministrativo, nel caso di specie, ha travalicato i limiti della logicità e ragionevolezza.

Come noto, gli artt. 51 e 97 Cost., secondo cui vanno assicurati i principi di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici, devono ispirare anche le prove di un concorso pubblico.

Tali prove, ai sensi dell'art. 1 del DPR 9 maggio 1994 n° 487, devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Nella specie, tali principi sono stati disattesi in sede di valutazione della risposta al quesito n° 34 fornita dal Ruisi nel proprio elaborato concorsuale, che certamente ha interesse ad ottenere la rettifica in aumento del punteggio allo stesso attribuito e della conseguente posizione in graduatoria.

Infatti, se è pur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare, come nel caso in esame, nella manifesta irragionevolezza ed illogicità.

Invero, il quesito n° 34 per come formulato ha condotto il ricorrente a flaggare l'opzione b) piuttosto che la soluzione ritenuta corretta (opzione a) per l'imprecisa ed ambigua formulazione dello stesso, tale da indurre in errore il candidato.

Il quiz in esame ha ovviamente inciso negativamente sulla valutazione complessiva del ricorrente che ha perso l'opportunità di ottenere una posizione migliore in graduatoria ossia quella conseguente alla attribuzione del punteggio totale 22,625.

* * *

Sulla domanda di risarcimento del danno per equivalente.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si ritenesse di dovere includere il ricorrente in una posizione più utile in graduatoria mediante l'accertamento ed attribuzione del maggior punteggio invocato e quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dallo stesso subiti sarebbero in ogni caso da risarcire eventualmente anche in via equitativa.

Tale risarcimento diviene conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata dovrà formulare una proposta di pagamento, comprendente sia quanto il ricorrente avrebbe ottenuto con l'assegnazione di un maggior punteggio, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., sia la perdita di *chance*.

E' evidente che il quesito formulato in modo ambiguo ha impedito al ricorrente di collocarsi in una posizione più utile in graduatoria e di aumentare le possibilità di inserirsi nelle attività per cui è stato espletato il concorso.

Sulla domanda cautelare.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente il *fumus (rectius, la palese fondatezza)* che assiste il presente ricorso.

Non meno palese risulta il *periculum in mora*, essendo chiaro che la mancata sospensione degli impugnati atti e provvedimenti ovvero la mancata adozione di altra idonea misura cautelare (sollecito riesame della posizione del ricorrente e/o rettifica anche con riserva del punteggio ottenuto in graduatoria) arrecherebbero un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente.

E ciò considerato che, a seguito della approvazione della graduatoria finale, verranno a breve avviate le assunzioni e le assegnazioni delle sedi secondo l'ordine espresso dai vincitori, con possibili scorrimenti.

* * *

Istanza ex art. 41 cpa.

La graduatoria non consente di individuare altri controinteressati rispetto a quelli indicati in epigrafe (non risultando indicati i dati dei concorsisti), di cui solo casualmente si sono rintracciati gli indirizzi.

Pertanto, qualora codesto On.le Tar dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di altri controinteressati, si chiede di potere provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione appunto della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, stante anche il fatto che l'istanza di accesso agli atti del concorso, già proposta il 27/01/2022 dal ricorrente, ad oggi non è stata riscontrata.

* * *

Pertanto, si chiede che

voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale

Reiectis adversis

In via preliminare, occorrendo, disporre la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ex art. 41 cpa nelle forme ritenute più opportune.

In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e comunque adottare i provvedimenti cautelari più opportuni.

Nel merito, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati, riconoscendo al ricorrente l'assegnazione di ulteriori 0,375 punti da aggiungere ai 22,250 punti già conseguiti all'esito

della prova scritta e quindi il punteggio finale di 22,625 con conseguente rideterminazione della graduatoria finale.

In subordine, condannare parte resistente al risarcimento dei danni per equivalente in favore del ricorrente, che si fa riserva di quantificare in corso di causa.

Con vittoria di spese e con espressa statuizione di rimborso del contributo unificato versato.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Salvis juribus

Bagheria, 07.02.2023

Avv. Maurizio Angelo Alfano

Avv. Tommaso Sciortino